

REGOLAMENTO RESIDENZA “C.MORDINI”

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti di gestione e di organizzazione dei posti convenzionati nella nuova struttura “C.Mordini” ad Acquaviva di Castelfidardo.

ART. 2 – RICETTIVITA’ E TIPOLOGIA DI OSPITI

Il Comune è convenzionato con la Cooperativa Cooss Marche di Ancona, che ha provveduto alla realizzazione della nuova struttura, per n. 45 posti di cui n. 25 destinati ad utenti che saranno inseriti direttamente dall’ASUR e n. 20 inseriti dal Comune.

Gli ospiti inseriti tramite Comune (n. 20) dovranno essere residenti da almeno tre anni ininterrottamente a Castelfidardo ed avere almeno 65 anni di età. Potranno essere ammessi anche soggetti di età inferiore solo in particolari situazioni di disagio sociale o precoce decadimento psico-fisico che comporti incapacità o grave difficoltà a condurre una vita autonoma, privi di una rete familiare e dietro dettagliata relazione dell’assistente sociale corredata da certificazione medica.

I soggetti verranno ammessi sulla base della scheda di valutazione redatta dal proprio medico curante in una delle seguenti categorie:

autosufficienti

semi-dipendenti

totalmente dipendenti

L’ospite, una volta ammesso, verrà poi sottoposto a valutazione da parte dell’Unità Valutativa Integrata (UVI) competente per territorio. Sulla base della valutazione espressa da quest’ultima, l’ospite verrà inserito nella categoria con compensazione dell’eventuale differenza dei costi rispetto all’ammissione con valutazione del medico curante.

In conseguenza di variazioni delle condizioni psico-fisiche del soggetto, lo stesso potrà essere nuovamente valutato con eventuali effetti in termini di variazione della retta di ospitalità dovuta. L’ospite o il familiare che non accetti la suddetta variazione, che sarà tempestivamente comunicata, potrà chiedere di essere dimesso ma non potrà contestare la valutazione espressa.

ART. 3 – AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla Residenza per i n. 20 posti convenzionati a disposizione del Comune deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e corredata dalla prescritta documentazione.

La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall'anziano o in caso di suo impedimento dal tutore, amministratore di sostegno o da altro soggetto regolarmente autorizzato.

In caso di domande superiori alle disponibilità dei posti convenzionati con l'Ente, l'Amministrazione Comunale formulerà una graduatoria che rimarrà in vigore fino ad esaurimento. Si precisa che nel momento in cui ci siano posti disponibili, si procederà ad interpellare i soggetti secondo l'ordine della graduatoria stilata con criterio cronologico. In caso di rinuncia, si procederà all'esclusione dalla graduatoria. La graduatoria verrà stilata in base alla data di presentazione della richiesta. In casi eccezionali, in condizioni di mancanza di familiari o gravi condizioni di salute, su opportuna relazione del medico curante e dell'assistente sociale, la posizione in graduatoria potrebbe subire variazioni.

La graduatoria attualmente presente sarà rimodulata e/o adeguata sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'ammissione viene disposta da parte del Responsabile del Settore "Servizi SocioEducativi" del Comune con comunicazione scritta al richiedente ed alla Cooperativa che gestisce il servizio.

Nel caso di richiedenti indigenti l'ammissione presso la Residenza resta subordinata all'assunzione di apposito atto dirigenziale con l'indicazione dell'integrazione a carico del Comune, dopo le verifiche dei beni posseduti dal richiedente e dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, come previsto nel Regolamento per l'erogazione di interventi sociali.

Possono presentare domanda i cittadini residenti da almeno tre anni ininterrottamente a Castelfidardo.

ART. 4 – INGRESSO DELL'ANZIANO

La Cooperativa consentirà l'ingresso dell'ospite soltanto dietro comunicazione e/o atto dirigenziale.

L'ingresso deve avvenire entro 3 giorni dalla data fissata e comunicata all'interessato, sulla base della graduatoria in vigore. In mancanza, il soggetto perde il diritto subentrando l'aspirante successivo in graduatoria, a meno che per comprovati motivi di salute, opportunamente documentati, non chieda il differimento dell'ingresso per massimo 15 giorni, impegnandosi al pagamento del 50% della retta quale quota di mantenimento del posto.

Coloro che hanno diritto all'ingresso e rifiutano il posto, perdono il diritto a rimanere in graduatoria e verranno cancellati. Per essere riammessi dovranno presentare una nuova richiesta.

Quanto necessario per l'ingresso e la permanenza in struttura sarà concordato con la Cooperativa che gestisce il servizio.

ART. 5 – DIMISSIONI E DECESSI

La dimissione dell'ospite può avvenire:

- a) Per volontà espressa dell'interessato o di chi lo rappresenta (familiare, amministratore di sostegno, tutore, ecc.);
- b) Per scadenza del termine (solo nel caso di eventuali inserimenti temporanei);
- c) Per gravi e/o ripetute violazioni delle norme di comportamento fissate nel presente Regolamento e di quelle imposte da una civile convivenza;
- d) Per morosità nei pagamenti, come previsto all'art. 10 del presente Regolamento.

In caso di decesso la Cooperativa provvede a comunicare immediatamente la notizia alla famiglia, all'Ufficio Anagrafe del Comune ed all'autorità competente, allegando la documentazione relativa compilata dal medico.

Il decesso deve altresì essere comunicato all'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente per l'occupazione del posto in base alla graduatoria in vigore.

Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato mezzi personali sufficienti e non abbia familiari tenuti per legge a provvedere, il Comune di residenza assumerà gli obblighi relativi alle esequie ed alla tumulazione. In tal caso il Comune di Castelfidardo si rivolgerà ad imprese funebri del territorio garantendo per ogni anno solare la rotazione delle stesse.

ART. 6 – PRESTAZIONI EROGATE

La struttura assicura agli ospiti le prestazioni di seguito elencate ed indicate anche nella carta dei servizi predisposta dalla ditta che gestisce il servizio:

- Servizio assistenza alla persona;
- Servizio assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, sostituzione biancheria da camera, lavanderia capi personali;
- Servizio assistenza medica ed infermieristica;
- Servizio assistenza riabilitativa;
- Servizio di consulenza medica specialistica;
- Servizio animazione;
- Servizio psicologico;
- Servizio parrucchiere – barbiere;
- Servizio custodia valori;
- Attività ricreative (uscite sul territorio, partecipazione ad eventi, manifestazioni, ecc.).

ART. 7 – SERVIZIO DI ALLOGGIO

In presenza di particolari ragioni di sistemazione, la Direzione della Residenza ha facoltà di assegnare all'ospite un posto letto diverso da quello stabilito all'atto dell'ingresso anche trasferendo l'anziano in altra stanza.

E' consentito all'ospite introdurre nella stanza oggetti e complementi di arredo personali, compatibilmente con le esigenze degli altri anziani conviventi e con le caratteristiche degli stessi oggetti e della stanza, previa autorizzazione della direzione.

E' invece vietato introdurre o installare stufe, fornelli elettrici o a gas o altri oggetti che possano costituire fonte di pericolo o di serie disagio, nonché detenere armi, anche se in possesso di regolare licenza.

E' altresì vietato fumare nelle stanze da letto o negli altri locali ove non sia consentito.

L'ospite si impegna a mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate rispettando le indicazioni e le richieste della direzione al fine di garantirne la perfetta utilizzazione e segnalando eventuali difetti di funzionamento che sarà cura della Residenza rimuovere. E' vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione.

E' altresì vietato gettare immondizie, rifiuti, acqua e quant'altro dalle finestre e vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi oggetto che possa otturare o nuocere al buono stato delle condutture.

L'ospite deve rispettare le normali regole di igiene e consentire l'ingresso nella stanza al personale preposto alle pulizie, ai controlli ed alle riparazioni.

Dovranno essere sempre osservate le comuni regole di un'ordinata e civile convivenza che comportano buona educazione, rispetto e comprensione reciproca, contegno e aspetto decorosi.

Sono considerati di particolare gravità quei comportamenti minacciosi, violenti o ingiuriosi nei confronti del personale e degli ospiti della struttura, situazione di ubriachezza o atteggiamenti contrari alla morale comune.

ART. 8 – SERVIZIO MENSA

Nell'erogazione del vitto la Direzione osserva un menù adatto per un anziano, approvato dall'Asur e reso noto a tutti mediante affissione nelle sale da pranzo.

Variazioni al menù ordinario o diete specifiche prescritte dal medico saranno osservate per gli anziani affetti da particolari patologie.

I pasti sono normalmente serviti nelle sale da pranzo salvo particolari situazioni in cui la direzione autorizza la somministrazione nelle camere da letto.

L'ospite è tenuto a rispettare gli orari fissati dalla Direzione nonché il posto a tavola dalla stessa assegnato.

E' assolutamente vietato entrare nel reparto cucina.

E' altresì severamente proibito asportare dalla sala da pranzo stoviglie, posate ed ogni altro oggetto che costituisca corredo della stessa.

ART. 9 – ORARI, NORME DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

All'ospite è assicurata la massima libertà di movimento e di azione nel rispetto del vincolo di destinazione degli spazi e delle regole di convivenza, salve le limitazioni imposte da particolari ragioni di salute.

L'entrata e l'uscita degli ospiti della struttura è consentita nel rispetto degli orari fissati dalla Direzione.

Nel caso di anziani incapaci di intendere e volere, la direzione consentirà l'uscita soltanto previa assunzione di responsabilità di persone svolgenti la funzione di legale rappresentante, amministratore di sostegno, tutore, ecc..

L'anziano è libero di ricevere visite di familiari, conoscenti ed amici negli orari consentiti e resi pubblici mediante affissione all'ingresso della Residenza.

E' altresì consentito all'anziano disporre a proprie spese di un'assistenza infermieristica e/o tutelare aggiuntiva rispetto a quella erogata dalla struttura, previa autorizzazione della Direzione e tenendo indenne la Residenza da ogni responsabilità in merito alla suddetta assistenza.

L'ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista nelle mansioni e nel normale programma di servizio e non deve fare pressioni con mance ed omaggi. Per richieste straordinarie o segnalazione di inadempienze del servizio è necessario rivolgersi alla Direzione.

E' consentito all'ospite l'uso di apparecchi audiovisivi personali compatibilmente con il rispetto delle esigenze degli anziani conviventi.

La Residenza non assume alcuna responsabilità per gli oggetti ed i valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti o alle loro cose.

Per quanto non previsto si fa riferimento al Regolamento interno che il gestore utilizza nella struttura.

ART. 10 – RETTE, DEPOSITO CAUZIONALE ED ALTRE DISPOSIZIONI DI TIPO ECONOMICO

All'atto dell'ammissione deve essere corrisposta dall'ospite o da altro soggetto tenuto per legge, un importo corrispondente ad una mensilità anticipata, a titolo di deposito cauzionale, restituibile, senza interessi, al termine della permanenza in struttura, ad eccezione dei casi in cui interviene per l'integrazione il Comune. Prima dell'ingresso dovrà essere opportunamente documentato l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale.

La retta è di tipo giornaliero ed il versamento deve essere effettuato con cadenza mensile entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Qualora la retta non venga corrisposta entro 1 mese dalla scadenza di cui al precedente comma, la Direzione è autorizzata ad applicare gli interessi di mora al tasso legale e, trascorso un periodo di tolleranza di 3 mesi, può decidere la dimissione dell'anziano, riservandosi il diritto di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

La retta è stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

In caso di assenza dell'anziano per un periodo superiore a 5 gg. Interi e consecutivi, la retta giornaliera dovuta verrà ridotta della parte relativa al solo vitto, come concordato con la ditta che gestisce il servizio al momento dell'ammissione. Nel caso che per il pagamento della retta intervengano più persone e/o Enti, tale riduzione spetterà alle parti interessate proporzionalmente alla quota di retta assunta a proprio carico.

Ad iniziativa degli interessati e/o loro legali rappresentanti la riscossione delle pensioni e degli assegni può essere affidata, per delega, al responsabile del servizio o altro operatore dello stesso. Il delegato può altresì prestarsi a provvedere ad acquisti per l'anziano, attingendo dalla quota personale rendicontando opportunamente all'anziano o ai familiari, le spese sostenute.

Resta beninteso che tale servizio è basato sulla fiducia personale e presuppone sereni rapporti tra l'ospite e/o il familiare e l'operatore delegato; pertanto non può essere fonte di rimostranze né obblighi o responsabilità a carico della ditta o degli operatori coinvolti.

ART. 11 – SERVIZIO DIURNO

E' un servizio di soggiorno diurno che potrà eventualmente essere erogato dalla Residenza dopo le prescritte autorizzazioni e rivolto ad anziani residenti a Castelfidardo, disciplinato dalle disposizioni seguenti:

- a) L'utente può usufruire del servizio in via occasionale o continuativa. Si intende continuativa la presenza superiore a due giorni a settimana;
- b) Nel caso di presenza occasionale l'ingresso è autorizzato dalla Direzione della Residenza previa esibizione di un documento di identità dell'anziano, della certificazione del medico curante relativa alla non affezione da patologie contagiose o che impediscono la vita in comunità e della dichiarazione di impegno a versare entro sette giorni l'importo dovuto per il soggiorno richiesto.

La quota per il soggiorno occasionale è stabilita annualmente con atto di Giunta Municipale in un importo fisso per l'intera giornata, comprensivo del vitto (indipendentemente dal numero dei pasti consumati) e dell'assistenza tutelare, in percentuale sulla retta pagata per un ospite non autosufficiente (indipendentemente dalla categoria cui sarebbe eventualmente ascrivibile);

- c) Nel caso di presenza continuativa l'ospite o in caso di incapacità legale il suo legale rappresentante o in caso di incapacità di intendere o volere un familiare dovrà compilare apposita richiesta allegando i documenti di cui al punto b).

Per gli ospiti ammessi al servizio continuativo la Residenza istituisce un fascicolo personale contenente tutti i documenti e le informazioni necessarie relative all'anziano;

- d) L'ingresso e l'uscita è consentito nel rispetto degli orari stabiliti dalla Residenza e resi pubblici mediante affissione all'ingresso della struttura;
- e) L'anziano o il familiare dovranno consegnare alla direzione, al momento dell'ingresso, eventuali sostituzioni di biancheria personale, medicinali ed altri oggetti di cui l'ospite potrebbe aver bisogno durante la giornata, fornendo altresì tutte le necessarie informazioni sulle condizioni sanitarie e psicologiche del soggetto e sul referente da contattare per eventuali emergenze;
- f) Il servizio è erogato e fruito nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento compatibili con le particolari caratteristiche del servizio diurno e che in ogni caso si rimanda a futuri accordi con la ditta che gestisce il servizio.

ART. 12 – COMITATO CONSULTIVO

Al fine di garantire il miglior livello qualitativo di prestazione del servizio è istituito all'interno della Residenza un comitato consultivo composto come segue:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- n. 2 consiglieri di cui uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
- funzionario responsabile del Settore "Servizi Socioeducativi" o suo delegato;
- n. 2 rappresentanti degli ospiti e/o loro familiari;
- n. 1 rappresentante del personale;
- n. 1 medico di fiducia dell'Ente;
- n. 1 rappresentante delle Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed operante sul territorio di Castelfidardo.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente del Settore "Servizi SocioEducativi".

Il Comitato si riunisce ogni volta che risulti necessario e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni possono essere assunte soltanto se presenti almeno cinque componenti.

Il Presidente procede alla convocazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive in ordine alle questioni relative alla Residenza. Può altresì esprimere di propria iniziativa suggerimenti e pareri sulle problematiche afferenti all'anziano.

Al Comitato spettano inoltre poteri di vigilanza e controllo sul buon andamento del servizio della Residenza. Tali poteri dovranno essere esercitati con l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza (es. essere in possesso del libretto sanitario e indossare

camice e copricapo per l'accesso ai locali della cucina e dell'infermeria) e nel massimo rispetto della riservatezza e delle abitudini degli ospiti.

Tale Comitato svolge anche le funzioni di controllo e verifica come previsto all'art. 5 lett. M) della convenzione rep. N. 6408 del 21/05/2015 sottoscritta tra il Comune di Castelfidardo e la Cooperativa Cooss Marche.

ART. 13 – RISARCIMENTO DEI DANNI

L'ospite è tenuto a risarcire alla Direzione i danni arrecati in conseguenza delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e comunque per effetto di incuria o trascuratezza.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento deve essere osservato scrupolosamente.

Al fine di consentirne un'adeguata conoscibilità, viene consegnato in copia all'ospite o al soggetto che ha presentato la domanda al momento dell'ingresso in struttura ed essere affisso in maniera ben visibile nella Residenza e/o altri locali ove la direzione ritenga opportuno.

Il presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga precedenti disposizioni regolamentari di pari oggetto (delibera C.C. n. 86 del 12/05/1998).